



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 25.06.2026

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Modifica Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 – limitatamente alla sezione operativa (SeO) – gestione risorse umane.

Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Dato atto che:

- il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ssmii, che testualmente recita: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Considerato che il DUP è stato adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015 con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;

Accertato che:

- con delibera di C.C. n. 12 del 02.04.2026 è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con delibera di C.C. n. 13 del 02.04.2026 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Considerato che nella dotazione organica di questo Comune non risulta la figura dell'Assistente sociale;

Richiamato il verbale dell'Ufficio Piano del Distretto Socio sanitario D29, con Comune capofila Mistretta n. 3 del 14.10.2024, da quale risulta, tra l'altro, l'invito ai Comuni aderenti ad inserire la figura dell'assistente sociale nei PIAO per procedere all'assunzione di altri assistenti sociali e garantire la presenza costante in tutti i Comuni;

Dato atto che dal predetto verbale risulta, altresì, che il Comune di Santo Stefano di Camastra si è reso disponibile a programmare nel PIAO l'assunzione di un Assistente Sociale;

Vista la nota del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Mistretta, acquisita al protocollo comunale in data 9.4.2026 al n. 3766, con la quale, con riferimento al potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art. 1 c. 797 e seguenti della Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), ha attestato che le risorse economiche necessarie alla spesa relativa all'assunzione di n. 01 assistente sociale, appartenente alla categoria ex D del CCNL Funzioni Locali, trova copertura con il finanziamento a valere sul fondo povertà che ha natura strutturale e che viene assegnato annualmente ai Distretti Socio Sanitari;

Preso atto che il trattamento economico dell'Assistente Sociale, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D) del CCNL 23.02.2026, con contratto a tempo pieno ammonta ad € 36.979,39 compreso oneri contributivi;

Visto l'art. 1 della L. 178/2020 che recita:

comma 797. *Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:*

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

comma 798. *Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:*

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

comma 799. *Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno.*

Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

Comma 801. *Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.*

Visto, in particolare, l'art. 57 comma 3 septies il quale prevede che A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. Preso atto che le risorse economiche necessarie alla spesa relativa all'assunzione dell'assistente sociale saranno trasferite dal Distretto Socio Sanitario D29, al quale il Comune di Santo Stefano di Camastra aderisce, destinatario del contributo annuo e quindi sono da considerarsi eterofinanziate;

Verificato che:

- a seguito delle modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio disposte dal D.M. 25 luglio 2023 (sedicesimo decreto correttivo), la Sezione Operativa (SeO) del DUP deve contenere non più la programmazione dei fabbisogni di personale ma la programmazione a livello triennale e annuale delle risorse finanziarie da destinare a detti

fabbisogni, entro i limiti di spesa e della capacità esenzionale dell'Ente (paragrafo 8.2, lettera j, del citato principio contabile).

- che tale programmazione delle risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario sia per la formulazione delle previsioni della spesa di personale nel bilancio di previsione che per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, da inserire nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

Ritenuto, per quanto sopra scritto, modificare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 – limitatamente alla sezione operativa (SeO) – gestione risorse umane, prevedendo la somma di € 36.979,39 da destinare ai fabbisogni del personale per l'assunzione nel 2026 di n. 01 assistente sociale;

Visto il Dlgs 118/2011;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di modificare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 – limitatamente alla sezione operativa (SeO) – gestione risorse umane, prevedendo la somma di € 36.979,39 da destinare ai fabbisogni del personale per l'assunzione nel 2026 di n. 01 assistente sociale, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

Il Proponente



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

OGGETTO: Modifica Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 – limitatamente alla sezione operativa (SeO) – gestione risorse umane.

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 25/06/2026

Il sottoscritto Maria Antonella POLILLO, Responsabile di Area Economico-Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Li, 25.06.2026

IL RESPONSABILE DI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Maria Antonella POLILLO